



Venezia, data del protocollo informatico

Oggetto: Dispersione ceneri tramite inumazione di urne biodegradabili contenenti le ceneri dei defunti nei cimiteri comunali.

LA DIRIGENTE

VISTI

Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria, che disciplina le norme generali in materia di servizi funerari, gestione cimiteriale e pratiche funerarie, ivi inclusa la cremazione. In particolare, l'articolo 80 stabilisce che la cremazione deve essere autorizzata dal Sindaco previa verifica della volontà espressa in vita dal defunto o dai suoi aventi diritto.

La Legge 30 marzo 2001, n. 130 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, che ha introdotto significative innovazioni nel settore funerario, consentendo la dispersione delle ceneri in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private, purché vi sia il consenso del proprietario. Tale normativa prevede espressamente il divieto di dispersione delle ceneri nei centri abitati.

La Legge Regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18, che disciplina in maniera dettagliata le attività funerarie, la cremazione e la dispersione delle ceneri nel territorio regionale, demandando ai Comuni la regolamentazione dei relativi servizi.

Il Regolamento comunale di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 42 del 15 marzo 2011 e successivamente modificato, il quale prevede che la dispersione delle ceneri possa avvenire nei seguenti luoghi: aree cimiteriali destinate a tale scopo, quali i "Giardini del Ricordo" ubicati nei cimiteri di San Michele in Isola, Mestre Centro e Marghera; aree private, purché situate all'aperto e fuori dai centri abitati, con il consenso formale del proprietario del terreno; luoghi naturali individuati dal Comune, ovvero il Bosco di Mestre (area retrostante il monumento commemorativo del Bosco di Zaher), il Mare Adriatico a

Responsabile del servizio e del procedimento: dott.ssa Gilda Zennaro



non meno di 700 metri dalla costa, e la Laguna Nord, nella zona retrostante il Cimitero di San Michele lato sud.

Il Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10 febbraio 2014 e successivamente modificato, il quale stabilisce le disposizioni relative all'inumazione delle urne cinerarie, prevedendo :

- l'obbligo che le urne cinerarie destinate all'inumazione siano realizzate con materiali biodegradabili, idonei a garantire la dispersione delle ceneri nell'ambiente entro un periodo massimo di 5 anni;
- le dimensioni minime delle fosse, stabilite in 30 cm di lunghezza e larghezza, con una separazione minima di 40 cm tra le sepolture e uno strato di terreno di almeno 30 cm sopra l'urna;
- l'identificazione delle fosse mediante targa in materiale lapideo, riportante il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- Le urne biodegradabili devono essere inumate in aree apposite all'interno dei cimiteri, specificamente identificate e destinate alla sepoltura di ceneri.

CONSIDERATO CHE

L'inumazione di un'urna cineraria biodegradabile costituisce una forma di dispersione delle ceneri, in quanto la biodegradazione dell'urna comporta la perdita dell'identificabilità fisica delle ceneri, rendendole irrecuperabili.

Tale pratica è finalizzata a favorire la reintegrazione naturale delle ceneri nell'ambiente, in linea con i principi di sostenibilità ambientale e con la normativa vigente in materia funeraria.

DISPONE

- Nei cimiteri comunali di San Michele in Isola e Mestre è consentita l'inumazione di urne cinerarie biodegradabili contenenti le ceneri dei defunti residenti nel Comune di Venezia, fatta salva la possibilità di deroga ai sensi del regolamento comunale in materia.
- L'inumazione delle urne cinerarie biodegradabili è equiparata alla dispersione delle ceneri, pertanto richiede espressamente l'autorizzazione dell'Ufficiale

Responsabile del servizio e del procedimento: dott.ssa Gilda Zennaro



COMUNE DI VENEZIA
Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita
Settore Autorizzazioni Ambientali
Servizio Polizia Mortuaria

dello Stato Civile del Comune di Venezia, previa verifica della volontà espressa in vita dal defunto o, in assenza di tale volontà, dei soggetti legittimati a disporne ai sensi della normativa vigente.

- Le urne cinerarie biodegradabili destinate all'inumazione devono possedere specifici requisiti ambientali, al fine di garantire il processo naturale di decomposizione e il reinserimento delle ceneri nell'ecosistema senza impatti negativi. A tal fine, devono essere realizzate con materiali biodegradabili e compostabili (es. fibra di cellulosa, sabbia, sale, amido di mais, legno naturale non trattato); non devono contenere vernici o coloranti chimici non biodegradabili, collanti sintetici non compostabili o elementi metallici; devono essere certificate secondo standard ecologici riconosciuti (UNI EN 13432 o equivalenti); devono disgregarsi completamente entro il periodo massimo di inumazione di 5 anni, come previsto dal regolamento comunale.

INFORMA

La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

La disposizione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per un periodo di 15 giorni e sul sito istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa a:

- Uffici di Stato Civile del Comune di Venezia;
- Veritas S.p.A., gestore del servizio cimiteriale;
- Azienda ULSS 3 Serenissima – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Bressan (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

Responsabile del servizio e del procedimento: dott.ssa Gilda Zennaro